

(N. 1457)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 aprile 1956 (V. Stampato N. 2094)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 APRILE 1956

Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, avevano

compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi dell'articolo 57 della predetta legge.

Uguale facoltà è data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio.